

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE METIS SOCIETA' COOPERATIVA

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====


E' costituita con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Metis Società Cooperativa", ai sensi della Legge n.381 del 08.11.1991. =====

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi Secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. =====

Art. 2 (Durata) =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. =====



===== TITOLO II =====

===== SCOPO - OGGETTO =====

Art. 3 (Scopo mutualistico) =====

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. =====

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. =====

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. =====


A norma della Legge 3.4.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio, con l'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un rapporto di lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonomo in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale, diventando pertanto socio lavoratore. In relazione a quanto previsto dalla Legge n.381/1991, art.1 comma 1, lett.a), la

Cooperativa persegue il fine di organizzare servizi socio-sanitari, educativi e riabilitativi in conto proprio e/o per conto terzi in favore di anziani, portatori di handicap, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale. =====

Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle proprie finalità la Cooperativa si propone, altresì, in osservanza delle previsioni di cui alla Legge n.381/1991, art. 1 comma 1, lett.b) l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi)finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge n.381/1991.La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative Unione Provinciale territorialmente competente. =====

Art. 4 (Oggetto sociale) =====

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente e in ossequio a quanto previsto all'art.1, comma 1, lett.a) della legge n.381/1991, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o



educative: =====

a) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovino in situazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per residenze protette o in strutture ad esso assimilate; =

b) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno, di riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi presso il proprio domicilio o altre strutture di accoglienza in genere; =====

c) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare; ==

d) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione; =

e) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo, animativo, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il

tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; =====

f) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di attività e servizi di assistenza all'infanzia nonché di servizi educativi rivolti alla medesima fascia di utenza; =====

g) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della Cooperativa e non. =====

Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art.1, comma 1, lett.b) della Legge n.381/1991, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: =====

1. servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti; =====


2. attività amministrativa e contabile in genere, ivi compreso i servizi di gestione dell'organizzazione per enti pubblici e privati; =====

3. attività di formazione e/o aggiornamento professionale e di qualifica al o sul lavoro; =====

4. servizi di pulizia di uffici, di aziende e locali pubblici e privati in genere; =====

5. servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado; =====

6. pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere; =====



7. gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari; =====

8. gestione di impianti sportivi e ricreativi; =====

9. eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, di cartonaggio; =====

10. gestire strutture ricreative e di ristoro: =====

11. gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate; =====

12. raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate; =====

13. gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché servizi di lavaggio auto; =====

14. esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata; =====

15. officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie. =====

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====



===== TITOLO III =====

===== SOCI COOPERATORI =====

Art. 5 (Soci cooperatori) =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====


Possono assumere la qualifica di soci persone di ambo i sessi che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che svolgano arti o mestieri attinenti alla natura dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano svolgere direttamente attività lavorativa nell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo secondo le modalità, forme e tipologie consentite dalla legge ed in conformità ai disposti del Regolamento Interno. =

Possono inoltre, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge n.381/1991. Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari a termini dell' art . 2 L . 8 . 11 . 1991 n . 381 , nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo art.7, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il

numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella L.3.4.2001, n.142 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono infine esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. =====

Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====



Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

cooperatori di cui al secondo comma del precedente articolo. =

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci

lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui

all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la

loro formazione o valutare in modo graduale il proprio

inserimento nella cooperativa. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria

speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento

dell'ammissione ed in conformità con quanto previsto dal

Regolamento Interno, prevedendo un termine comunque non

superiore ai cinque anni ai sensi dell'articolo 2527 del

C.C.. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria

speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei

voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero

rappresentati in Assemblea. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e

non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del

codice civile. =====


Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno quindici giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====


Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: =====

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; =====
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori. =====





Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. =====

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori. =====

Art. 7 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali:

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nell'art.39 del presente statuto; =====

f) dichiarazione di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art.5 del presente statuto; =====

g) l'indicazione della categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto. =====


Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) , c) ,d) , e) , f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====
- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda. ==

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. =====

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi



l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,
in occasione della successiva convocazione. L'Organo
amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota
integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci. =====

Art. 8 (Obblighi del socio) =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e
dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====
- dell'eventuale tassa di ammissione determinata
dall'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle
spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato
dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del
bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei
soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del

domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte. =====

Art. 10 (Recesso del socio) =====


Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. =====

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano su modello a disposizione del socio presso la sede della Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra



socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Art. 11 (Esclusione) =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====

- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; =====

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto,

dai regolamenti che ineriscano il rapporto

mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate

dagli organi sociali; =====

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi

sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo

di accordare al socio un termine non superiore a 60

giorni per adeguarsi; =====

- che non adempie entro 30(trenta) giorni al versamento

del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di

somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; =====

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza

con la Cooperativa; =====

- e in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali

alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e

disordini pregiudizievoli; =====

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile

per reati la cui gravità renda improseguibile il

rapporto sociale; =====

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commette atti


valutabili quale notevole inadempimento come previsto

dagli artt.1453 e seguenti del C.C.. =====

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il

rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o

causa. Detta esclusione è dichiarata contestualmente al



provvedimento di licenziamento. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura dell' Organo amministrativo. =====

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) =====

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax,

e-mail certificata o raccomandata a mano. =====

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa

in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo

amministrativo su tali materie, sono demandate alla autorità

giudiziaria ordinaria come previsto dall'articolo 39 del

presente statuto. =====

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a

mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di

comunicazione dei provvedimenti stessi. =====

Art. 13 (Liquidazione) =====

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso

esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui

liquidazione avrà luogo sulla base della situazione

patrimoniale della cooperativa al momento della verifica

dell'evento che determinato l'esclusione o il recesso. =====

La liquidazione è effettuata entro 180 giorni

dall'approvazione del bilancio dell'anno in cui si è verificata l'esclusione o il recesso da socio. =====

Art. 14 (Morte del socio) =====


In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, attestante la qualifica di erede e la legittimazione ad esercitare la riscossione. =====

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,



perdono il diritto al rimborso della quota sociale. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== TITOLO IV =====

===== SOCI SOVVENTORI =====

Art. 16 (Soci sovventori) =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59 e successive modifiche ed integrazioni. =====

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. =====

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (una). =====

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) =====

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei

sovventori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. =

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente

indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo

amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in

mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso

deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione. =====

Art. 19 (Deliberazione di emissione) =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la

quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata

dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei

soci cooperatori sulle quote emesse; =====


c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali in caso di recesso. =====

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi

i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,

spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei



conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione. =====

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. =====

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. =====

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) =====

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. =====

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 21 (Elementi costitutivi) =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: ==


1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; =====

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; =====

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti, nonché con conferimenti volontari deliberati dall'assemblea; =====

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8; =====

d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile; =====



e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto. =====

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono
essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né
all'atto dello scioglimento della Società. =====

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con
lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al
potenziale acquirente previste nel precedente
art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal
potenziale acquirente e salva la sua responsabilità
patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione,
emanato dall'organo amministrativo, deve essere comunicato
al socio entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la Società deve
iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i
requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che
nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro


il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'art.39 del presente statuto. =====

Art. 23 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. In nessun caso possono essere distribuiti gli utili annuali ai soci cooperatori e sovventori. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli stessi destinandoli: =====

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista dalla legge medesima; =====



c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59 e successive modifiche ed integrazioni. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. =====

Art. 24 (Ristorni) =====

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: =====

- erogazione diretta; =====
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; =====
- emissione di quote di sovvenzione. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. =====

===== TITOLO VI =====

===== ORGANI SOCIALI =====

Art. 25 (Organi) =====

Sono organi della Società: =====


- l'Assemblea dei soci; =====
- il Consiglio di amministrazione; =====
- il Collegio dei sindaci, se nominato ovvero se obbligatorio per legge. =====

Art. 26 (Assemblea) =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail o consegna manuale diretta inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. =====

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) =====

L'Assemblea: =====



1. approva il bilancio e destina gli utili; =====

2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; =====

3. procede alla nomina dell'Organo amministrativo; =====

4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; =====

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; =====

6. approva i regolamenti interni; =====

7. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

8. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; =====

9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. =====

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. =====

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi

indicati all'art.23.L'Assemblea inoltre può essere convocata
tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda
necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti
soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a
tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone
domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso,
la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque
non oltre venti giorni dalla data della richiesta. =====

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei
voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto
al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====


Art. 29 (Votazioni) =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a
maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per
acclamazione. =====

Art. 30 (Voto) =====

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano



iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote
sottoscritte. Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha
un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua
partecipazione. Per i soci sovventori si applica il
precedente art.19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi
motivo, non possono intervenire personalmente
all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,
mediante delega scritta, a persona che non sia
Amministratore o componente dell'Organo di controllo della
cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 2
(due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome
del rappresentante in bianco. =====

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo
amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in
assenza anche di questi, dalla persona designata
dell'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche
non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il
verbale è redatto da un notaio. =====

Art. 32 (Amministrazione) =====


La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a
5 (cinque) , eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne

determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) =====

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare



l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere

affinché i consiglieri siano informati sulle materie

iscritte all'ordine del giorno. =====

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) =====

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli

Amministratori. =====

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax

o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima

dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in

modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se

nominati ovvero se obbligatori per legge, ne siano informati

almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze

dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga

la maggioranza degli Amministratori in carica. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =====

Art. 35 (Integrazione del Consiglio) =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più

Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi

previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la

maggioranza resti costituita da Amministratori nominati

dell'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli

Amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci

deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se


nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sua sostituzione. =====

Art. 36 (Compensi agli Amministratori) =====

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato ovvero se obbligatorio per legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. =====

Art. 37 (Rappresentanza) =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori



oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
vigenti al riguardo. =====

=====
Art. 38 (Organo di controllo) =====

Si applica la disciplina dell'articolo 2477 c.c. in quanto
richiamato dall'art. 2453 c.c. =====

===== TITOLO VII =====

===== CONTROVERSIE =====

Art. 39 (Foro competente) =====

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente
insorgenti in rapporto al presente contratto, purché
relative a diritti disponibili, saranno di competenza della
autorità civile ordinaria. Il foro competente sarà quello di
Rimini. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Art. 40 (Scioglimento anticipato) =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. La
Cooperativa non può modificare la propria natura di
Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso
comporta la sua automatica messa in liquidazione. =====

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale) =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

segunte ordine: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato art. 23, lett.c); =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59. =====

===== TITOLO IX =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====


Art. 42 (Regolamenti) =====

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente

art.28. =====

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====


Art. 44 (Rinvio) =====



Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite previsto dalla legge. =====

Copia conforme al suo originale,
su 52 pagine di 15 fogli.
Si rilascia in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.

Morciano di Romagna, il 08/01/2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "MORCIANO DI ROMAGNA" and "COMUNE".

